



Il Conservatore del Registro Imprese

## UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Oggetto del procedimento:** cancellazione delle imprese individuali non più operative ai sensi dell'art. 2 del DPR 247/2004. Avvio del procedimento

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 581/1995;

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che dispone l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese nei confronti delle imprese individuali per le quali l'Ufficio abbia rilevato una delle circostanze specificamente individuate ed elencate nell'art. 2 del decreto citato e precisamente:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTA la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005 per la quale la circostanza del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004, può ritenersi idoneamente accertata in concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;
- assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione ai fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;

VISTO l'articolo 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", che al comma 1 così recita: *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n.247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del conservatore."*;

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione;

## Il Conservatore del Registro Imprese

TENUTO CONTO che il D.P.R. n. 247/2004 prevede, sia per le imprese individuali che per le società di persone, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;

RITENUTO che il canale tradizionale della raccomandata A/R possa ritenersi superabile per le motivazioni di seguito indicate;

VISTO l'art. 5, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha esteso, anche, alle imprese individuali l'obbligo di iscriversi nel Registro Imprese il proprio domicilio digitale;

CONSIDERATO che il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati INI-PEC, diviene il *“mezzo esclusivo di comunicazione e notifica”* (art. 6-bis D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 – Codice dell'Amministrazione Digitale) della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l'art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, ha previsto un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese, già previsto dall'art. 3-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, di dotarsi di un *“domicilio digitale”*;

RITENUTO che la comunicazione a mezzo raccomandata A/R, anche in base alle recenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui alla legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, commi 590 ss., le quali impongono che sia revisionata e razionalizzata la spesa corrente, sia da ritenersi eccessivamente onerosa e non coerente con il principio di economicità a cui deve essere improntata l'attività amministrativa; non avendo domicilio digitale per aver violato l'obbligo di dotarsene, la comunicazione di avvio del procedimento alle imprese interessate genererebbe infatti un ingiustificato aggravio di costi e procedure ai danni del pubblico erario, a fronte peraltro di un comportamento illecito degli stessi destinatari della comunicazione;

RITENUTO altresì che la comunicazione tramite raccomandata non soddisfi nemmeno il principio di efficacia dell'attività amministrativa, non assicurando l'effetto sostanziale di informazione agli interessati dell'avvio del procedimento a causa dell'elevata incidenza delle casistiche di irreperibilità, specie in procedimenti, come quello di cui trattasi, relativi a soggetti potenzialmente non più operativi;

TENUTO CONTO inoltre di quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in merito all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare e comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando canali telematici ed in particolare dall'art. 6 del medesimo che sancisce il principio in base al quale *“le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente”*;

VISTO altresì l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;

RAMMENTATO che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet dell'Ente;

## Il Conservatore del Registro Imprese

VISTO l'art.1, comma 1 della Legge n. 241/1990 ("Principi generali dell'attività amministrativa"), che prevede che *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*;

VISTO l'art.8 della Legge n. 241/1990 ("Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento"), più volte modificato, che al comma 3 prevede che *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

VISTO l'art.21-bis della Legge n. 241/1990 ("Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati"), che nuovamente ribadisce *"qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

RITENUTO che i succitati articoli consentano di notificare le comunicazioni di avvio dei vari procedimenti ed i relativi provvedimenti amministrativi ad una pluralità di soggetti con modalità più agevoli e meno dispendiose, nel pieno rispetto dei generali principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui al richiamato art.1 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che le disposizioni appena citate siano applicabili ai procedimenti amministrativi che abbiano identico contenuto pur se riferibili a più imprese che si trovino nelle medesime condizioni di accertata causa di cancellazione d'ufficio;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio è giustificato, per tutte le imprese individuate, dal medesimo interesse pubblico e tenuto conto che il procedimento *de quo* muove da cause ed utilizza modalità di accertamento comuni a tutti i soggetti coinvolti;

RITENUTO pertanto opportuno e conforme al dettato normativo adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione;

RITENUTO allo stesso modo che anche il provvedimento finale del Conservatore del Registro Imprese possa essere di conseguenza unico;

RITENUTO alla luce delle considerazioni sopra esposte, che la pubblicazione on line all'Albo Camerale e le comunicazioni a mezzo PEC possano pertanto essere utilmente utilizzate in sostituzione delle raccomandate A/R;

CONSIDERATO che non tutte le imprese indicate negli elenchi allegati risultano aver comunicato al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che pertanto non è possibile procedere, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2005, alla comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione esclusivamente attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata;

RITENUTO infine, sulla base delle considerazioni richiamate, che la pubblicazione all'Albo Camerale delle comunicazioni di avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore per un congruo periodo di tempo, quantificabile in trenta giorni continuativi, consenta l'ampia diffusione sia della notizia della procedura avviata dall'Ufficio, sia della determina finale del Conservatore, e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione;

## Il Conservatore del Registro Imprese

CONSIDERATO inoltre che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite da Unioncamere a livello nazionale (con nota prot. n. 16508/U del 24/06/2021) in merito alle modalità operative con le quali porre in atto gli adempimenti legati allo svolgimento del procedimento di cancellazione d'ufficio con particolare riguardo alla definizione di criteri e metodologie standard relativi ai "criteri di individuazione delle imprese da cancellare, le modalità di comunicazione alle imprese in formato digitale attraverso la pubblicazione nell'Albo Camerale, le caratteristiche delle iscrizioni da effettuare nel Registro Imprese", che sono state oggetto di analisi da parte di un gruppo di lavoro, coordinato da Unioncamere, con la partecipazione di alcune Camere facenti parte della "task force" del Registro Imprese e di Infocamere;

PRESO ATTO della funzionalità allo svolgimento dei procedimenti di cancellazione massiva del servizio messo a punto da parte di Infocamere sulla scorta di quanto concluso dal gruppo di lavoro citato;

PRESO ATTO del fatto che le modalità di comunicazione tramite affissione all'Albo on-line risultano ormai avvalorate anche da diverse pronunce dei giudici del Registro Imprese, mutuando quanto già applicato per la cancellazione degli indirizzi PEC non validi, non univoci o non più attivi;

RITENUTO di avvalersi dell'applicativo fornito da Infocamere s.c.p.a. "Cruscotto Qualità" per estrarre ed elaborare gli elenchi di imprese che potenzialmente rientrano nei parametri di cui alle norme sin qui richiamate ai fini della loro cancellazione dal Registro Imprese;

TENUTO CONTO altresì della segnalazione pervenuta tramite PEC in data 27/07/2022, prot. N. 16502/U con la quale Unioncamere informava le Camere circa il successivo invio di elenchi, elaborati da Infocamere sulla scorta delle estrazioni effettuate grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Interno e Sogei, in merito a imprese individuali il cui titolare abbia un'età superiore a 80 anni e che da tempo non eseguono adempimenti nei confronti del registro delle imprese, arricchite delle informazioni sull'eventuale decesso derivanti dall'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (ANPR), affinché le Camere potessero procedere con le relative cancellazioni d'ufficio;

PRESO ATTO degli elenchi forniti da Infocamere in data 4/08/2022, sulla scorta degli accordi sopra citati, contenenti i dati dei soggetti potenzialmente cancellabili in quanto deceduti, compresi alcuni codici fiscali non trovati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), sui quali si è ritenuto di procedere con i dovuti controlli istruttori;

RITENUTO opportuno individuare modalità operative che consentano la piena conoscenza, anche a tutela dei terzi eventualmente interessati, delle procedure in corso;

CONSIDERATO che tale esigenza possa essere perseguita tramite l'apertura di apposito protocollo d'ufficio sulle posizioni di tutte le imprese interessate, contenente il riferimento preciso all'atto di avvio del relativo procedimento di cancellazione d'ufficio;

CONSIDERATO infine che il comma 8 dell'articolo 40 del D.L. n. 76/2020 stabilisce che le determinazioni del Conservatore sono iscritte nel Registro Imprese con la Comunicazione Unica d'Ufficio, disciplinata dall'art.9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INAIL ed agli altri enti collegati;

#### Il Conservatore del Registro Imprese

PRESO ATTO dell'esito degli accertamenti effettuati tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'ufficio, dalla quale emergono le condizioni per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle posizioni di cui agli elenchi allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 2 del D.P.R. n.247/2004 e all'art. 40, primo comma, del D.L. 76/2020 - decreto "Semplificazioni"-, così come richiamati in premessa, mediante pubblicazione del presente atto, unitamente agli elenchi delle imprese coinvolte, all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per trenta giorni e contestuale comunicazione massiva a tutte le imprese con domicilio digitale attivo, individuando in tali modalità di comunicazione idonee forme di pubblicità ex art. 8 della Legge n. 241/90 ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione;
2. di dare atto che le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art.8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra-procedimentale e finale ex art. 21-bis della Legge n. 241/1990;
3. di aprire, contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, un protocollo d'ufficio, riportante gli estremi del presente atto, sulla posizione di ciascuna impresa coinvolta al fine di dare massima diffusione alla piena conoscibilità dell'avvio del procedimento anche a tutela di terzi eventualmente interessati;
4. di rafforzare ulteriormente la conoscibilità degli atti e dei provvedimenti con avviso da pubblicare sulla homepage del sito camerale;
5. di stabilire che il momento di avvio del procedimento è costituito dalla data di pubblicazione all'Albo on-line del relativo atto;
6. di stabilire che la comunicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento avverrà tramite pubblicazione dello stesso all'Albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi;
7. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d'Ufficio di cui al comma 8 dell'art.40 del D.L. n.76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;

invita

## Il Conservatore del Registro Imprese

i titolari delle imprese di cui agli elenchi allegati a richiedere, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'iscrizione della cessazione dal Registro Imprese (mediante invio di apposita pratica telematica) oppure a fornire elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa;

avvisa

che decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale on-line, in carenza di richieste interruttive del procedimento, motivate da controdeduzioni tese a dimostrare la mancanza dei presupposti per procedere alla cancellazione, il Conservatore del Registro Imprese adotterà, con propria determinazione, il provvedimento conclusivo del procedimento con il quale, ove non opposto dinanzi al Giudice del Registro nel termine di quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del medesimo all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, verrà ordinata la cancellazione dal Registro Imprese di tutte le posizioni di cui agli elenchi allegati.

IL CONSERVATORE  
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)